



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli enti territoriali, concernente schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, *Parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196.*

Repertorio atti n. 47/CU del 24 marzo 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Nella odierna seduta del 24 marzo 2016:

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il quale, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, ha istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato;

VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196 il quale ha disposto che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge;

CONSIDERATO che l'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali;

VISTA la nota n. 2572 dell'11 febbraio 2016, pervenuta in data 8 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto ai fini dell'espressione del parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, in data 11 marzo 2016, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 marzo 2016 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato talune osservazioni tra le quali quella relativa alla circostanza che il decreto in esame non faccia menzione delle finalità per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale (art. 13, comma 1) né dell'apposita sezione della Banca dati (comma 2 dell'art.13).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Infine, hanno sollevato il problema del comma 5 dell'articolo 1 il quale prevede che il decreto non riguardi gli enti strumentali di Regioni e Province autonome che gestiscono risorse del Fondo sanitario nazionale; al riguardo, poiché la Provincia autonoma di Trento, così come altre Regioni a Statuto Speciale, non accede al Fondo medesimo, l'applicazione letterale del comma richiederebbe alle relative aziende sanitarie di applicare il decreto in esame, mentre è presumibile che la norma volesse escludere tutti i soggetti che gestiscono la spesa sanitaria perché tenuti a trasmettere altri dati al Ministero della salute;

CONSIDERATO che, in seguito, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 18 marzo 2016, ha trasmesso una nuova formulazione del testo che accoglie alcune richieste emerse in sede tecnica, unitamente ad un documento di chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dalle Regioni;

CONSIDERATO che detta nuova formulazione è stata trasmessa, il 22 marzo 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole, auspicando che la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche sia effettivamente unitaria, in modo tale da evitare una molteplicità di trasmissione dei dati;
- l'ANCI, condividendo la richiesta formulata dalle Regioni, ha espresso parere favorevole con la richiesta di integrazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All.A), evidenziando, in particolare, la richiesta di assicurare l'accesso alla Banca dati anche alle Associazioni rappresentative e, quindi, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'ANCI ed all'UPI;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, associandosi alla richiesta della unitarietà della Banca dati;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto del parere favorevole, precisando di condividere l'esigenza di unitarietà della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni e di ritenere utile, a tal fine, l'attivazione del confronto con tutti i soggetti interessati tra i quali, in particolare, la Corte dei conti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli enti territoriali, concernente schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), trasmesso, con nota pervenuta in data 8 marzo 2016, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

**CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA
24 marzo 2016**



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, RELATIVAMENTE AGLI ENTI TERRITORIALI,
CONCERNENTE SCHEMI, TEMPI E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI
NELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DI CUI
ALL'ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

*Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 196 del 2009
n. 267*

Parere ANCI favorevole con richiesta di integrazione

Lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze definisce gli schemi, i tempi e le modalità con cui gli enti territoriali implementano la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita presso lo stesso Ministero, così come previsto dall'art. 13 comma 1 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009.

Gli schemi definiti si basano sugli schemi di bilancio "armonizzati" delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

In particolare, lo schema di decreto (art. 1) stabilisce che regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria e il consiglio delle regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettano alla BDAP:

- ✓ i bilanci di previsione predisposti secondo gli schemi dell'allegato 9 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11 c. 3 lettere a)-h) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera a). In particolare, l'art. 2 dello schema di decreto dettaglia i dati afferenti il bilancio di previsione secondo la struttura del piano dei conti integrato, indicando i dati contabili da trasmettere alla BDAP:
 - per ciascuna voce delle previsioni di entrata di quarto livello del piano finanziario (art. 2 lettera a);
 - per ciascuna voce delle previsioni di spesa di quarto livello del piano finanziario (art. 2 lettera b).

I dati richiesti corrispondono alle voci presenti negli schemi di bilancio armonizzati;

**CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA
24 marzo 2016**

- ✓ i rendiconti della gestione predisposti secondo gli schemi dell'allegato 10 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11 c. 4 lettere a)-p) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera b). In particolare, l'art. 3 dello schema di decreto dettaglia i dati afferenti il rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, indicando i dati contabili da trasmettere alla BDAP
 - per ciascuna voce di entrata di quarto e quinto livello del piano finanziario (art. 3 lettera a);
 - per ciascuna voce di spesa di quarto e quinto livello del piano finanziario (art. 3 lettera b);
 - per ciascuna voce del piano economico di sesto livello dei componenti positivi del conto economico, (art. 3 lettera c);
 - per ciascuna voce del piano economico di sesto livello dei componenti negativi del conto economico, (art. 3 lettera d);
 - per ciascuna voce del piano patrimoniale (art. 3 lettera e).

I dati richiesti corrispondono alle voci presenti negli schemi di bilancio armonizzati;

- ✓ le variazioni al bilancio di previsione secondo gli schemi degli allegati 8/1 e 8/2 e 10 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (art. 1 lettera c);
- ✓ i bilanci consolidati, secondo gli schemi dell'allegato 11 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis c. 2 lettere a)-b) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera d);
- ✓ il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii (art. 1 lettera e).

Gli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP (art. 1 c. 2) il budget economico e il bilancio di esercizio, compresi i prospetti di cui all'allegato 15 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

L'art. 4 dello schema di decreto stabilisce i termini entro i quali gli enti devono trasmettere i propri dati contabili alla BDAP, fissati in 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2017 e del rendiconto della gestione relativo all'anno 2016. In fase di prima applicazione, il bilancio di previsione 2016 dovrà essere trasmesso tra il 1° e il 30 dicembre 2016. Analoghi termini (30 giorni) è fissato per l'invio alla BDAP delle variazioni di bilancio (a decorrere dall'esercizio 2017), del bilancio consolidato (a decorrere dall'esercizio 2016), delle variazioni di bilancio (a decorrere dall'esercizio 2017), del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



**CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA
24 marzo 2016**

Pur esprimendo parere favorevole allo schema di decreto in oggetto, in quanto i dati richiesti migliorano il livello di conoscenza a livello centrale della finanza locale, si sottolinea come, a livello generale, **emergano duplicazioni di trasmissione di dati contabili** da parte degli enti locali a soggetti situazionali diversi.

Se infatti l'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dai decreti legislativi 118/2011, e 126/2014, ha introdotto principi contabili (generali ed applicati) e schemi di bilancio comuni per tutti gli enti territoriali, nella realtà gli enti sono ancora chiamati a trasmettere le informazioni contabili ad una pluralità di soggetti istituzionali: al Ministero dell'economia e delle finanze (BDAP), alla Corte dei Conti (SIQUEL e SMART), al Ministero dell'interno (certificati di conto consuntivo e bilancio di previsione), in momenti temporali diversi, che si traducono in duplicazioni gravose, inutili e spesso a ridosso di scadenze fondamentali per la gestione finanziaria comunale.

Il mutato quadro contabile risulta quindi poco coerente con il complesso delle comunicazioni obbligatorie richieste ai Comuni. A tale proposito, l'ANCI ritiene necessaria l'eliminazione di questa moltitudine di obblighi informativi, prevedendo la **soppressione delle duplicazioni delle comunicazioni contabili, facendole confluire tutte nella BDAP, così che questa diventi davvero la banca dati unitaria** delle informazioni contabili (e delle ulteriori informazioni che si può ipotizzare possano implementare tale banca dati: a titolo esemplificativo, si cita il conto annuale del personale).

Si segnala, infine, che l'art. 13 c. 1 della legge 196/2009 prevede che la Banca Dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sia accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche che l'hanno implementata, e si ritiene che tale **accesso vada assicurato anche alle associazioni rappresentative** (Anci, Upi, Regioni). Sebbene la previsione normativa del comma 1 rimandi ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, **si richiede che tale previsione sia inserita in questo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** concernente schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati nella BDAP.

